



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LOPREIATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2025

Modifiche al codice di procedura penale in materia di comunicazioni e notificazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si inserisce nel percorso di digitalizzazione della giustizia penale, con l'obiettivo di superare il tradizionale meccanismo dell'avviso di deposito e sostituirlo con la notificazione diretta del provvedimento nella sua interezza. Tale innovazione è resa possibile dalla progressiva adozione del documento informatico quale forma originaria dei provvedimenti giudiziari e dalla diffusione del sistema di notificazioni telematiche.

L'esigenza di un processo penale più celere ed efficiente si inserisce nel più ampio obiettivo di garantire una giustizia più accessibile, trasparente e funzionale, a tutela dei diritti dei cittadini e nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione giudiziaria. La digitalizzazione delle notificazioni e delle comunicazioni giudiziarie risponde alla necessità di ridurre i tempi e le incertezze legate ai meccanismi tradizionali, assicurando che gli atti processuali siano trasmessi e ricevuti in modo tempestivo e sicuro.

L'attuale sistema, basato sull'avviso di deposito, può generare ritardi e difficoltà operative sia per i cittadini coinvolti nei procedimenti giudiziari, che rischiano di subire dilazioni nella definizione della propria posizione giuridica, sia per gli avvocati, i quali devono gestire scadenze e adempimenti senza una piena certezza sulla decorrenza dei termini. Inoltre, l'amministrazione giudiziaria è gravata da un elevato carico di lavoro nella gestione cartacea delle notifiche, con un dispendio di risorse che potrebbe essere significativamente ridotto attraverso l'uso delle tecnologie digitali.

Le modifiche proposte rappresentano quindi un passo avanti nel processo di mo-

dernizzazione della giustizia penale, consentendo un flusso più rapido ed efficiente delle comunicazioni processuali, garantendo una trasmissione più sicura degli atti e rafforzando il diritto di difesa attraverso un sistema di notificazioni più chiaro, tempestivo e accessibile.

L'intervento normativo introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale, volte a semplificare e velocizzare il sistema delle notificazioni, garantendo maggiore efficienza e trasparenza.

La modifica più rilevante riguarda l'articolo 128 del codice di procedura penale, che stabilisce la notificazione del provvedimento, completo di motivazione, al pubblico ministero e alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. È espressamente prevista la possibilità di eseguire la notificazione mediante modalità telematiche nei casi previsti dalla legge.

La riformulazione dei commi 8 e 8-bis dell'articolo 175 del codice di procedura penale adegua la disciplina della restituzione nel termine al nuovo regime di notificazione integrale dei provvedimenti, garantendo il necessario coordinamento con gli istituti della prescrizione e dell'improcedibilità.

Per gli articoli 309 e 311 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari, si interviene sulla decorrenza del termine per la proposizione del riesame e del ricorso per Cassazione. Il *dies a quo* è ora fissato al momento della notificazione del provvedimento, eliminando il riferimento all'avviso di deposito e semplificando il computo dei termini processuali.

La modifica dell'articolo 548 del codice di procedura penale introduce la notificazione diretta della sentenza alle parti, su-

perando il previgente sistema basato sull'avviso di deposito con estratto della decisione.

In merito all'articolo 611 del codice di procedura penale viene introdotto un mec-

canismo specifico per la notificazione delle richieste del procuratore generale nei casi in cui esse non siano accessibili mediante il fascicolo informatico, garantendo così l'effettività del contraddittorio cartolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 128 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 128, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il provvedimento, completo di motivazione, è notificato al pubblico ministero e a tutte le parti costituite entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. La notificazione di cui al periodo precedente è eseguita a cura della cancelleria, anche con modalità telematiche nei casi previsti dalla legge ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Qualora sia concessa la restituzione nel termine ai sensi del comma 2, il periodo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine al pubblico ministero e a tutte le parti non è computato ai fini della prescrizione del reato »;

b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, il periodo intercorso tra il novantesimo giorno succes-

sivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine al pubblico ministero e a tutte le parti non è computato ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-bis ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 309 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 309, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: « dell'avviso di deposito » sono soppresse.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 311 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « dalla comunicazione o dalla notificazione » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dalla notificazione del provvedimento ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 548 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 548 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato » sono sostituite dalle seguenti: « la sentenza è notificata al pubblico ministero e »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La sentenza è in ogni caso comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 611 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 611, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « il procuratore generale presenta le sue richieste » sono inserite le seguenti: « che, qualora non siano accessibili alle parti mediante il fascicolo informatico del procedimento, sono notificate ai difensori ».

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00